N. **2462-897-1311-1923-2294-2516-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **GARZIA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FINESSI, SCEVAROLLI, FOSSA, SCAMARCIO, BARSACCHI (803); SAPORITO, MEZZAPESA, GIACOMETTI, RIGGIO, SICA, SCARDACCIONE, DELLA PORTA, D'AMICO (818); BERTONE, MARCHETTI, BARSACCHI, BEVILACQUA, TOLOMELLI, COLELLA, CONTI PERSINI, PATRIARCA, URBANI, MARSELLI (1043)

APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 marzo 1981 (Stampati nn. 803-818-1043)

—

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1981

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORNASARI

Presentata l'8 novembre 1979

—

Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate al trattamento previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riguardanti le pensioni di guerra

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, MICELI, SANTAGATI, BAGHINO, PAZZAGLIA

Presentata il 23 gennaio 1980

—

Modifica dell'articolo 74, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente il godimento della indennità integrativa speciale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, TONI, FERRARI MARTE, RUBBI ANTONIO, LABRIOLA, BERNARDINI, GOTTARDO, CITTERIO, BASSANINI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, GORIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CRESCO, MEROLLI, BELARDI MERLO ERIASE, BORGOGLIO, LAGANÀ, GIURA LONGO, ALICI

Presentata il 26 luglio 1980

—

Delega al Governo per il definitivo riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENZIANI, LUSSIGNOLI, GARAVAGLIA, ALLOCCA, ARMELLIN, ANSELMI

Presentata il 29 gennaio 1981

Modifiche ed integrazioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

---

d'iniziativa del deputato BOFFARDI

Presentata il 7 aprile 1981

Adeguamento del trattamento pensionistico previsto per i congiunti dei caduti in guerra

---

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento n. 2462, già approvato dal Senato, che oggi viene sottoposto all'esame della Camera dei deputati è una proposta di legge della quale si sono fatti carico senatori di varie parti politiche e che corrisponde, nella sostanza, ad altre proposte di legge parimenti presentate da deputati di varie parti politiche – congiuntamente o disgiuntamente – e precisamente le proposte di legge nn. 1923, 897, 2294, 2516 ed infine 1311 sul quale il relatore ha avuto solo recentemente incarico di riferire in Commissione e precisamente l'8 del corrente mese di luglio.

Trattandosi, come ho precisato, di proposte di legge relative alla stessa materia e cioè la pensionistica di guerra, la VI Commissione li ha abbinati al progetto di legge proveniente dal Senato, che è divenuto l'Atto Camera n. 2462, e che è stato assunto quale testo base.

Occorrerà – al fine di una migliore comprensione dei motivi per i quali il Parlamento è chiamato ancora una volta ad occuparsi della materia – ricordare che con la legge 29 novembre 1977, n. 875, il Governo fu delegato a rivedere tutta la materia sia sotto il profilo economico come sotto quello normativo entro il termine del 31 dicembre 1978.

Il contenuto della delega fu precisato dall'articolo 13 della citata legge n. 875 del 1977, nel quale fu sottolineata anche l'esigenza di una adeguata protezione della pensione di guerra. L'articolo 13 istituiva, inoltre, una speciale Commissione bicamerale che avrebbe dovuto esprimere il parere sul testo delegato.

Il Governo utilizzò la delega entro il termine previsto e precisamente il 23 dicembre 1978 e sul testo del decreto del Presidente della Repubblica relativo la Commissione ebbe ad esprimere parere positivo.

La materia risultò così riordinata col decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Occorre, a questo punto, precisare che il combinato disposto della legge n. 875 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 introduceva, o meglio esplicitava, un principio base che è il fondamento stesso della riforma della materia e cioè che si dovesse passare dal concetto di assistenza a tutti coloro i quali avessero subìto un danno, diretto o indiretto, da eventi bellici al concetto risarcitorio.

Tanto fu sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915. Il relatore deve precisare che alla enunciazione del principio non è seguito un totale adeguamento legislativo, talché, ad esempio, rimangono limitazioni, in materie di cumulo di pensioni e relativi limiti di reddito; da qui la lettera *c*) dell'articolo 1 della proposta di legge oggi in discussione.

Parimenti il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 lasciò aperte numerose altre questioni. Su tali questioni si soffermò la speciale Commissione bicamerale la quale – pur esprimendo parere positivo – dette mandato al suo presidente, che è oggi relatore, di elencarle al Presidente del Consiglio ed al Ministro del tesoro. Il presidente della speciale Commissione provvide con una lettera che porta la data del 13 dicembre 1978, e che richiama la materia sulla quale si ritiene opportuno si debba ancora provvedere, nei seguenti termini:

« *a*) considerare già nella formulazione della legge finanziaria per il 1980, quanto occorra ad assicurare un effettivo miglior coordinamento di indirizzi relativamente al sistema di "protezione" della pensionistica di guerra con il restante sistema;

b) al fine di rendere immediatamente operante il contenuto normativo ed economico del provvedimento, su cui si è espresso parere favorevole, si suggerisce di porre in essere tutte le misure a ciò necessarie, così che si ottenga l'effettivo snellimento di ogni procedura dalla fase amministrativa a quella giurisdizionale e di liquidazione;

c) appare urgente, anzitutto, una migliore utilizzazione del personale esistente e un immediato adeguato aumento dello stesso nella Direzione generale delle pensioni di guerra ».

La proposta di legge n. 2462 propone al Parlamento una nuova delega al Governo che trae origine da quanto sopra e che si condensa nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 1.

Si richiede, in sostanza che il Governo provveda, in via definitiva, e coerentemente al principio risarcitorio:

1) ad una adeguata protezione delle pensioni di guerra e che sia comunque analoga alla protezione concessa a tutti gli altri trattamenti pensionistici;

2) ad una revisione tabellare che abbia particolare rilevanza per la vedova del grande invalido (tabelle C, G, M, N);

3) alla revisione di tutti gli istituti giuridici che risultano non « strettamente » aderenti a detto principio risarcitorio;

4) alla revisione percentuale degli assegni previsti dalla tabella E;

5) al riassetto delle indennità d'assistenza ed accompagnamento;

6) ad una revisione medico-legale delle classificazioni di invalidità.

Infine si propone al Parlamento di delegare il Governo all'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra; alla estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 al secondo figlio maschio, ed allo snellimento burocratico dell'*iter* delle pratiche anche mediante la riorganizzazione e potenziamento dei relativi servizi.

Questo ultimo aspetto ha particolare rilevanza. Il relatore ha avuto modo di constatare come, nonostante ogni diligenza e sforzo della competente Direzione generale del tesoro per le pensioni di guerra, vi sono pratiche che attendono di essere definite da oltre dieci anni. Infatti esperite le procedure sino al ricorso gerarchico, la richiesta dell'interessato viene trasmessa alla Corte dei conti e ivi sosta in attesa di definizione unitamente ad altre numerosissime pratiche.

Mentre non sorgono questioni circa i termini di decorrenza dei nuovi benefici (articolo 2), ben diversa è la situazione delle disponibilità finanziarie, destinate a rendere la delega effettivamente operante in relazione ai suoi contenuti.

La citata lettera del 13 dicembre 1978 ha trovato nel Governo una rispondenza; infatti si è provveduto alla istituzione di un Comitato tecnico in data 22 agosto 1980.

Ma non pari comprensione il Governo ha dimostrato in materia di disponibilità finanziarie.

Il relatore si rende conto che l'esame della proposta di legge n. 2462 cade in un momento nel quale il paese attraversa una gravissima crisi economica e, di conseguenza l'inflazione – che ne è il segno più evidente – minaccia una marcia inarrestabile, e che la riduzione della spesa pubblica è fattore determinante per fermare il degrado economico e segnare una ripresa del paese.

Tuttavia è difficile, in un paese nel quale l'assistenza appare obbligo sociale – anche se spinto ad estreme conseguenze – dimenticare che l'atto risarcitorio dovrebbe avere precedenza su tutto.

Altrettanto difficile appare comprendere come le grandi riforme si siano, sin qua, ritenute obiettivamente realizzabili – qualunque ne sia il costo – mentre la ben più limitata riforma delle pensioni di guerra trova ostacoli e resistenze sul suo cammino.

La riduzione dei costi generali della gestione economica del paese dovrebbe piuttosto trovare collocamento in altri settori piuttosto che giustificare riduzioni

al risarcimento che è fondamento - oramai indiscusso - della pensionistica di guerra.

Quanto esposto ha determinato il relatore, congiuntamente ad altri colleghi di diverse parti politiche, alla presentazione in Commissione di alcuni emendamenti che le parti si riservano di riproporre all'Aula, che dovrebbero trovare nel Governo una disponibilità presente o almeno un impegno futuro.

Il relatore raccomanda, pertanto, alla Camera la rapida approvazione della proposta di legge n. 2462 ed adeguata valutazione dei preannunciati emendamenti cosicché, ripeto, oggi o in un immediato futuro (legge finanziaria relativa all'esercizio 1982) si possa giustificare la dizione di « definitivo » riassetto della materia che appare nella legge n. 875 ed in questa proposta di legge.

Se non si provvederà con adeguati mezzi finanziari il termine « definitivo » sarà ancora una volta provvisorio, benché occorra dare atto al Parlamento ed al Governo che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 la materia della pensionistica di guerra ha fatto, soprattutto nella parte normativa, notevoli passi avanti.

GARZIA, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di legge n. 2462 e alle abbinate proposte di legge negli stessi limiti di copertura.

PARERE CONTRARIO sugli emendamenti trasmessi.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Delega al Governo*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:

a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;

b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;

c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai princìpi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;

d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;

e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui allo articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutila-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(*Delega al Governo*).

Identico.

zioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

f) l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;

g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;

h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;

i) un ulteriore perfezionamento normativo nonché lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

ART. 2.

(*Decorrenza dei benefici*).

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso:

1° luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del precedente articolo 1;

1° gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera *a*) dell'articolo stesso.

ART. 3.

(*Copertura finanziaria*).

L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione d'anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1981 valutato in lire

ART. 2.

(*Decorrenza dei benefici*).

Identico.

ART. 3.

(*Copertura finanziaria*).

Identico.

103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 897

ART. 1.

(*Classificazione delle infermità*).

Dal 1° gennaio 1979 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E*, *F* ed *F*-1 nonché i « Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

ART. 2.

(*Assegno di superinvalidità dal 1° gennaio 1979*).

Dal 1° gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle misure riportate nella tabella I allegata alla presente legge.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H tabella *E* sopracitata.

ART. 3.

(*Assegno complementare per invalidi ascritti alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità fino al 31 dicembre 1978*).

L'assegno complementare di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue.

La norma di cui al comma precedente ha validità dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978.

ART. 4.

(*Assegno speciale annuo agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità fino al 31 dicembre 1978*).

Dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978 l'assegno speciale annuo, non riversibile, di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 361, è stabilito nelle misure annue riportate nella tabella II allegata alla presente legge.

ART. 5.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento fino al 31 dicembre 1978*).

Dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978 l'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361, a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili riportate nella tabella III allegata alla presente legge.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis*, n. 1, n. 2, comma secondo, e n. 3 hanno diritto alla concessione di un assegno a titolo di integrazione delle indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di lire 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-*bis*, n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3.

ART. 6.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1° gennaio 1979*).

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invali-

dità contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata d'ufficio un'indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, nelle misure mensili riportate nella tabella IV allegata alla presente legge.

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alla lettera A, A-*bis*, numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E, n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-*bis*, n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis*, numeri 1), 2), comma secondo, 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in lire 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in lire 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al numero 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecità bilaterale sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-*bis*, n. 1), A-*bis*, n. 2), comma secondo, e n. 3).

Un secondo accompagnatore militare, compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

ART. 7.

(*Pensione, assegno o indennità*).

Dal 1° gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella *B* allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistono più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle *A* e *B*.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella *A* ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella *B*, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella *B* fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella *A*.

ART. 8.

(Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1978).

Dal 1° gennaio 1978 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle ca-

tegorie previste dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella *B* annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella *A*.

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermità previste dalla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

ART. 9.

(Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979 qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la

nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente Direzione provinciale del tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile la Direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione all'amministrazione avente in carico la partita di pensione che ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.

Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguire guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

ART. 10.

(*Grandi invalidi per servizio*).

Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

ART. 11.

(*Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazione dipendenti da causa per servizio dal 1° gennaio 1979*).

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coestano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1° gennaio 1979, un asse-

gno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica stesso.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F*-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella *F*.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

ART. 12.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979, qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella *F*-1 annessa al decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.

Qualora con un'invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alla 5ª categoria è liquidato il trattamento pensionistico di 1ª categoria secondo quanto previsto dalla tabella *F*-1.

Ove con un'invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1, la pensione di 1ª categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella *F*, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di 8ª, 7ª e 6ª categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella *A*, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla tabella *F*-1.

ART. 13.

(*Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità*).

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella *F*-1.

ART. 14.

(*Perdita totale o parziale dell'organo superstite*).

Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.

Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle *A* e *B* allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stata liquidata o spetti al trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.

ART. 15.

(*Assegno di incollocabilità*).

Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera H, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo articolo 17.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

ART. 16.

(*Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria dal 1° gennaio 1979*).

Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1ª categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 144.000 per il coniuge convivente;

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

L'aumento di cui alla lettera *b*) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'articolo 8 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera *b*) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60° anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno della predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

Qualora l'invalido fruisca già nel trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorge posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti medesimi, di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

ART. 17.

(*Aggravamento dell'invalidità per servizio*).

Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

Se eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.

Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che ha in carico la partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data di cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.

Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta nei ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, questa ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Se l'indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 18.

(*Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979*).

La tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, relativa alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti al caporal maggiore o caporale e gradi corrispondenti, all'allievo carabiniere e gradi corrispondenti ed al soldato e gradi corrispondenti è sostituita dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per gli altri dipendenti militari, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile, non può essere inferiore all'importo previsto per la 1ª categoria della tabella *C* sopracitata. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni

privilegiati ordinari relative ad infermità diverse dalla 1ª categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1979.

ART. 19.

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli importi delle pensioni od assegni di cui all'articolo precedente e gli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F* sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, con l'applicazione della percentuale prevista dall'articolo 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni del tesoro.

ART. 20.

(Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato).

L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di servizio è a carico dello Stato.

Al rimborso delle rette di degenza alle Amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

ART. 21.

(*Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979*).

Gli assegni complementari, di cura e di incollocamento vengono soppressi ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari ai quali si applica l'articolo 18 della presente legge, in quanto detti assegni vengono conglobati nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 22.

(*Destinatari della legge*).

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri Fondi o Casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 23.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i più favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tale ipotesi, il trattamento più favorevole è conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle *A*, *E* ed *F*-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono effettuate a domanda.

L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiati ordinari ovvero dalla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.

Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le più favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

ART. 24.

(*Salvaguardia dei diritti acquisiti*).

In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, in aggiunta alla pensione o all'assegno privilegiato ordinario, dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 16 nonché a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal secondo comma del precedente articolo, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dalla presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quello previsto dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dalla presente legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

ART. 25.

(Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione).

I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge

medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda sempreché questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero se più favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.

ART. 26.

(*Delega al Governo*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti e, sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dal Presidente delle rispettive Assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a conseguire un riassetto organico definitivo sia dal punto di vista economico, giuridico e fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie, dirette e di riversibilità, sia per snellire e semplificare le procedure relative alla liquidazione delle pensioni stesse.

ART. 27.

(*Oneri di bilancio e copertura finanziaria*).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA I.

Lettera A	annue	lire	6.000.000
Lettera A-*bis*	»	»	5.100.000
Lettera B	»	»	4.500.000
Lettera C	»	»	3.900.000
Lettera D	»	»	3.300.000
Lettera E	»	»	2.700.000
Lettera F	»	»	2.100.000
Lettera G	»	»	1.800.000
Lettera H	»	»	1.200.000

TABELLA II.

Tabella E, lettera A	lire	4.920.000
Tabella E, lettera A-*bis* n. 1	»	2.940.000
Tabella E, lettera A-*bis* n. 2, comma secondo e n. 3	»	2.580.000
Tabella E, lettera B	»	1.740.000
Tabella E, lettera C	»	1.476.000
Tabella E, lettera D	»	1.380.000
Tabella E, lettera E	»	1.230.000
Tabella E, lettera F	»	854.000
Tabella E, lettera G	»	795.840
Prima categoria senza assegno di superinvalidità . .	»	496.800

TABELLA III.

Lettera A	lire	284.000
Lettera A-*bis* n. 1	»	232.000
Lettera A-*bis* n. 2, comma secondo e n. 3	»	176.500
Lettera A-*bis* n. 2, comma primo	»	141.500
Lettera B	»	95.000
Lettera C	»	80.000
Lettera D	»	65.000
Lettera E	»	50.000
Lettera F	»	45.000
Lettera C	»	30.000

TABELLA IV.

Lettera A	lire	384.000
Lettera A-*bis* n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 . .	»	288.000
Lettera A-*bis* n. 2, comma primo	»	188.000
Lettera B	»	249.600
Lettera C	»	211.200
Lettera D	»	172.800
Lettera E	»	134.400
Lettera F	»	96.000
Lettera G	»	76.800
Lettera H	»	57.600

N. 1311

ARTICOLO UNICO.

Il decimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di un trattamento pensionistico di guerra che gode contemporaneamente di altra pensione, assegno o beneficio, comunque collegato con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico, ha sempre diritto di percepire la indennità integrativa speciale sino al momento in cui questa permane maggiore della quota variabile dell'altra pensione, assegno o beneficio ».

N. 1923

ART. 1.

(*Delega al Governo*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1980, sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare definitivamente la legislazione pensionistica di guerra ed in particolare a:

1) introdurre un sistema di indicizzazione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti atto a difenderne concretamente nel tempo il valore reale, previa rideterminazione del trattamento pensionistico base;

2) eliminare tutte le norme della vigente legislazione pensionistica che, in contrasto con il carattere risarcitorio della pensione di guerra, subordinano alle condizioni di reddito o di rapporto di lavoro la concessione di assegni pensionistici;

3) rideterminare i trattamenti economici dovuti alle vedove dei grandi invalidi ed a quelle dei pensionati di guerra ascritti a categorie dalla 2ª alla 8ª;

4) assicurare un esatto rapporto percentuale degli assegni accessori dovuti alle varie lettere di superinvalidità, compresa la 1ª categoria semplice, così come previsto per le categorie dalla 2ª alla 8ª;

5) rivedere, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, alcune questioni di rilievo medico-legale che non trovano adeguata valutazione nella vigente legislazione pensionistica di guerra.

ART. 2.

(*Snellimento delle procedure amministrative*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata

in vigore delle norme per il definitivo riassetto della pensionistica di guerra, previste dal precedente articolo 1, provvedimenti per lo snellimento delle procedure amministrative concernenti le pensioni di guerra, mediante il potenziamento e la riorganizzazione dei diversi settori preposti alle relative liquidazioni.

La commissione speciale di cui al precedente articolo 1 ha potere di vigilanza anche sulla attuazione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

ART. 3.

(*Copertura finanziaria*).

Alla copertura degli oneri derivanti dai decreti relativi al definitivo riordinamento della pensionistica di guerra, previsti dalla presente legge di delega, si provvede mediante appositi stanziamenti a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro nella legge finanziaria per il 1981 ed anni successivi.

N. 2294

ART. 1.

Alla lettera B, della tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

« 5) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni: alla perdita o a disturbi permanenti della favella, o ad alterazioni delle facoltà mentali, o a compromissione dell'equilibrio statico-dinamico. Tali da comportare nel loro complesso profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale ».

Alla lettera C, della stessa tabella E, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

« 2) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni a disturbi psichici o a disturbi dell'equilibrio statico dinamico ».

La voce 3) della lettera H, della stessa tabella E, è sostituita dalla seguente:

« 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente ».

ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B. n. 3, e a quelli ascritti alla lettera B, n. 5, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 150.000 mensili »

ART. 3.

La presente legge ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1981.

I miglioramenti contemplati sono attribuiti d'ufficio. Ogni disposizione in contrasto con il sopradetto inquadramento è abrogata.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1981 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2516

ART. 1.

Le tabelle *G, I, M, O, S* e *T* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

ART. 2.

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni, è concesso – d'ufficio – nella misura predetta alle vedove e agli orfani di cui agli articoli 42 e 43 della legge 13 marzo 1968, n. 313.

L'assegno complementare suindicato è corrisposto – d'ufficio – ai genitori e ai collaterali di cui agli articoli 64 e successivi della legge 13 marzo 1968, n. 313, nella misura del 50 per cento.

ART. 3.

Il trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O, S* e*T*, allegate alla presente legge e l'assegno complementare di cui al precedente articolo 2 collegati alla misura del trattamento tabellare o dell'assegno complementare spettanti all'invalido di guerra ascritto alla 1ª categoria ai sensi delle leggi 28 luglio 1971, n. 585 e 1° marzo 1975, n. 45, si intendono applicabili nella misura stabilita dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive comunque concernenti la pensione tabellare e l'assegno complementare dell'invalido di 1ª categoria.

ART. 4.

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M, O, S,* e *T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire, su domanda, a tito-

lo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre del caduto, che non abbia un reddito proprio superiore a lire 2 milioni annui.

ART. 5.

Ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1975 è aumentata di lire 30 miliardi dal 1° luglio 1975.

La spesa aggiuntiva per il 1976 è stabilita in lire 30 miliardi a partire dal 1° gennaio e in ulteriori lire 30 miliardi a partire dal 1° luglio.

All'onere di lire 188 miliardi derivanti dall'attribuzione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione del fondo speciale all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA *G*

Sottufficiali e truppa	L.	600.000
Ufficiali inferiori	»	690.000
Ufficiali superiori	»	759.000
Ufficiali generali	»	834.900

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	L.	720.000
Ufficiali inferiori	»	828.000
Ufficiali superiori	»	910.000
Ufficiali generali	»	1.001.880

GENITORI, COLLATERALI E ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	L.	300.000
Ufficiali inferiori	»	345.000
Ufficiali superiori	»	379.500
Ufficiali generali	»	417.450

TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	L.	360.000
Ufficiali inferiori	»	414.000
Ufficiali superiori	»	455.400
Ufficiali generali	»	500.940

Segue: ALLEGATO.

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	L.	180.000
Ufficiali inferiori	»	207.000
Ufficiali superiori	»	227.700
Ufficiali generali	»	250.470

TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	L.	216.000
Ufficiali inferiori	»	248.400
Ufficiali superiori	»	273.240
Ufficiali generali	»	300.564